



COMUNE DI SANTA CROCE SULL'ARNO

Provincia di Pisa

SETTORE N. 4 - USO E ASSETTO DEL TERRITORIO
U.O. 1 - URBANISTICA

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L'INSTALLAZIONE

DI IMPIANTI PUBBLICITARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. _____ del _____

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina l'installazione ed il mantenimento dei seguenti mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse, all'interno del centro abitato:
 - a) cartelli di indicazione della sede o unità operativa di una ditta;
 - b) cartelli recanti varie forme di propaganda e pubblicità commerciale.
2. Per gli impianti pubblicitari posti all'esterno dei centri abitati si fa riferimento alle disposizioni di cui all'art. 51, commi 2 e 3 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si fa riferimento alle definizioni dei mezzi pubblicitari di cui all'art. 47 del D.P.R. 495/92 e successive modificazioni..

Art. 3 - Installazione

1. La segnaletica verticale di direzione (pre-insegne) di cui al presente Regolamento deve essere installata, nel rispetto della vigente normativa, in gruppi segnaletici unitari ai sensi dell'art. 128, comma 8 del D.P.R. 495/92.
2. I suddetti gruppi saranno autorizzati, previo parere dell'Ufficio Tecnico comunale e della Polizia Municipale.
3. Le singole frecce direzionali, che devono essere posizionate successivamente al gruppo segnaletico, potranno essere installate dietro nulla-osta del Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata, fino ad esaurimento degli spazi per i quali il singolo gruppo è stato autorizzato.
4. I proprietari dei gruppi segnaletici, nella locazione degli spazi ai soggetti interessati, non potranno superare i canoni di riferimento definiti con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
5. I gruppi segnaletici dovranno essere composti da moduli conformi a quanto previsto dalla tabella II 13 allegata al citato D.P.R. 495/92.
6. Le ditte proprietarie delle singole insegne esistenti, qualora tali impianti pubblicitari fossero in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, dovranno provvederne il riordino entro tre anni dalla data di approvazione del regolamento stesso.
7. Sono fatte salve dagli obblighi di riordino cui al punto 6 le ditte che risultano convenzionate con l'amministrazione comunale fino alla scadenza dei termini stabiliti dalle suddette convenzioni.

Art. 4 – Richiesta dell'autorizzazione

1. Chiunque intenda installare mezzi pubblicitari dovrà presentare apposita domanda di autorizzazione in bollo indirizzata all'Ufficio Edilizia Privata e completa dei seguenti dati:
 - a) indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale e del codice fiscale del richiedente;
 - b) ubicazione esatta del luogo dove si intendono installare i singoli impianti;
 - c) descrizione e dimensionamento degli impianti;
 - d) autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantire la stabilità. Tale dichiarazione dovrà altresì prevedere l'impegno all'applicazione dei canoni di noleggio a terzi degli spazi autorizzati in misura non superiore a quella prevista ai sensi del precedente art. 3, comma 2;
 - e) impegno scritto ad adeguarsi ad eventuali prescrizioni che verranno disposte dal Comune successivamente al rilascio del permesso stesso.
2. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti in duplice copia:
 - a) planimetrie quotate delle aree interessate all'installazione, complete dell'esatto posizionamento ed orientamento dell'impianto;
 - b) bozzetto dei singoli messaggi previsti, sia che si tratti di segnaletica a messaggio fisso che segnaletica a messaggio variabile;
 - c) documentazione fotografica del sito interessato;
 - d) consenso scritto del proprietario dell'area se trattasi di soggetto diverso dal Comune di Santa Croce sull'Arno;
 - e) in caso di vincolo ambientale: elaborati, grafici, relazione descrittiva, fotografie a colori (tutto in triplice copia).
3. Nei casi in cui è previsto il nulla-osta dell'Ente proprietario della strada ai sensi dell'art. 23, comma 4 del Codice della Strada, la documentazione di cui al comma precedente dovrà essere presentata in triplice copia.
4. L'interessato può presentare, all'ufficio ricevente la domanda, una copia aggiuntiva della planimetria che gli verrà restituita previa annotazione degli estremi di ricevimento.
5. L'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di tre anni ed è rinnovabile.

Art. 5 – Rinvio

1. Per quanto riguarda i tempi e la procedura da seguire per il rilascio dell'Autorizzazione si rimanda a quanto indicato nel Regolamento Edilizio.

Art. 6 – Ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza all'interno del centro abitato

1. Il posizionamento di cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari è autorizzato ed effettuato di norma nel rispetto delle seguenti distanze minime, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall'art. 23, comma 6, del Codice della Strada:
 - a) m. 1 dal limite della carreggiata;
 - b) m. 25 da altri cartelli e impianti di pubblicità o propaganda, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
 - c) m. 25 dal punto di tangenza di curve;
 - d) m. 30 lungo le strade locali, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - e) m. 50 lungo le strade urbane di scorrimento e quelle di quartiere, prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, degli impianti semaforici e delle intersezioni;
 - f) m. 100 dagli imbocchi della galleria.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia.
3. Tutti i mezzi pubblicitari non devono, in ogni caso, ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro lo spazio di avvistamento.
4. In aggiunta a quanto previsto dai precedenti commi, l'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari può essere negata nei casi in cui, in considerazione dell'andamento plano-altimetrico della strada, delle caratteristiche strutturali dei mezzi stessi o per la posizione in linea prospettica che verrebbero ad assumere, possano crearsi situazioni di scarsa visibilità o leggibilità difficoltosa della segnaletica stradale.
5. Lungo i marciapiedi, all'interno del centro abitato, non è possibile posizionare cartelli segnaletici pubblicitari recanti indicazioni di diretti concorrenti, in prossimità delle attività esistenti.
6. Il posizionamento dei cartelli, di insegne di esercizio e di altri mezzi pubblicitari lungo o in prossimità delle strade ove ne è consentita l'installazione, è comunque vietato nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze d'esercizio comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;
 - c) lungo le curve come definite all'art. 3, comma 1 punto 10, del Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi o convessi segnalati;

- f) sui ponti e sottoponti non ferroviari;
 - g) sui cavalcavia stradali e loro rampe;
 - h) sui parapetti stradali, sulle barriere di sicurezza e sugli altri dispositivi laterali di protezione e di segnalamento.
7. Il Comune ha la facoltà di derogare all'applicazione del divieto di cui al comma 6, lettera a), limitatamente alle pertinenze d'esercizio che risultano comprese tra carreggiate contigue e che hanno una larghezza superiore a m. 4.
 8. I cartelli, le insegne di esercizio e gli altri mezzi pubblicitari non devono in ogni caso ostacolare la visibilità dei segnali stradali entro gli spazi di avvistamento e laddove ciò non sia impedito dalla presenza di ostacoli fisici, dovranno essere installati ad una distanza minima dal confine della carreggiata di m. 1.
 9. Le norme di cui al comma 1 e comma 6, lettera c), non si applicano per le insegne di esercizio a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti e la loro proiezione al suolo non cada entro la carreggiata.
 10. Le distanze di cui al comma 1, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni, non sono rispettate per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti in aderenza, per tutta la loro superficie, a fabbricati o comunque installati ad una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a m. 3.
 11. In ogni caso la superficie occupata dalla struttura pubblicitaria non potrà eccedere il 30% dell'area sulla quale viene posata.
 12. Gli impianti pubblicitari di servizio costituiti da paline e pensiline autobus non sono tenute al rispetto delle distanze e limitazioni di cui ai precedenti commi, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.
 13. L'autorizzazione all'installazione delle strutture di cui al comma 11 dovrà tenere conto della compatibilità estetica e funzionale con l'ambiente urbano nel quale dovranno essere inserite.
 14. In particolare, l'occupazione a scopo pubblicitario delle strutture di cui al comma 11 non dovrà superare il 60% delle superfici disponibili e comunque non dovrà in alcun modo nascondere alla vista la struttura del manufatto con pannelli aggiuntivi o apparati che vadano ad aumentare artificiosamente la superficie utile a scopi pubblicitari.
 15. Deve essere rispettato in ogni caso il limite di superficie massima complessiva di cui al successivo art. 7.
 16. La diffusione di messaggi pubblicitari utilizzando transenne parapetonali può essere effettuata a condizione che la struttura metallica di supporto presenti le seguenti caratteristiche:
 - l'altezza dal piano del marciapiede o, in assenza di questo, dal piano stradale deve essere compresa tra cm. 90 e cm. 110;
 - la collocazione delle transenne deve consentire un agevole transito dei pedoni e delle persone con impedita o limitata capacità motoria;

- le transenne dovranno essere contigue l'una all'altra ed installate in modo tale che non ne sia consentito il superamento, se non nei punti dove ciò sia specificamente previsto;
- è in ogni caso vietato il collegamento di due transenne contigue con catenelle o altro.

17. Le transenne parapetonali non sono tenute al rispetto delle distanze e limitazioni di cui ai precedenti commi, a condizione che siano rispettate le disposizioni dell'art. 23, comma 1, del Codice della Strada.

Art. 7 – Dimensioni

1. I cartelli, le insegne di esercizio, gli impianti pubblicitari di servizio e gli impianti di pubblicità o propaganda non devono contenere messaggi pubblicitari di superficie complessiva superiore a mq. 6, ad eccezione delle insegne d'esercizio poste lateralmente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati, che possono raggiungere la superficie di mq. 20.
2. Per quanto concerne striscioni, locandine, stendardi e segni orizzontali reclamistici, le dimensioni massime andranno di volta in volta stabilite in sede di parere da parte della Polizia Municipale in relazione al luogo di installazione e alle caratteristiche del messaggio contenuto.

Art. 8 – Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

1. All'interno del centro abitato, le insegne d'esercizio e gli altri mezzi pubblicitari luminosi, per luce propria o per luce indiretta, non possono avere luce intermittente, né d'intensità tale da provocare abbagliamento o comunque fastidio.
2. Tutti i mezzi pubblicitari devono avere una sagoma tale da non generare confusione con la segnaletica stradale.
3. Particolare cautela è adottata nell'uso dei colori, specialmente del rosso e del verde e del loro abbinamento, al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale luminosa, specialmente in corrispondenza e in prossimità delle intersezioni.
4. Nel caso di intersezioni semaforizzate, ad una distanza dalle stesse non inferiore a m. 50, è vietato l'uso dei colori rosso e verde nelle sorgenti luminose, nei cartelli, nelle insegne d'esercizio e negli altri mezzi pubblicitari posti a meno di m. 10 dal margine della carreggiata, salvo motivata deroga contenuta nell'atto autorizzativo.

Art. 9 – Mezzi pubblicitari a messaggio variabile

1. I mezzi pubblicitari a messaggio variabile dovranno avere una frequenza di avvicendamento dei messaggi con periodo non inferiore a minuti 2.

Art. 10 – Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal Codice della Strada, chiunque non osserva le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 oltre alla rimessa in pristino dello stato precedente dei luoghi ovvero all'adeguamento degli impianti pubblicitari alle presenti disposizioni, qualora possibile.
2. Restano salve le vigenti sanzioni previste dall'attuale normativa edilizia-ambientale.